



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 246/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37831** del registro di segreteria, sul ricorso in ottemperanza presentato da:

XX (CF: **XX**) nata a **XX** il **XX** e ivi residente alla via **XX**, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Petrarota presso il cui studio in Bari alla Via Dante n. 211 è elettivamente domiciliata;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 5 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Daniela Lovicario, in virtù di delega, per la ricorrente, nessuno comparso per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, **XX**, come sopra generalizzata, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza emessa dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 212/2023, passata in giudicato.

	Riferisce la ricorrente di aver tramesso all'I.N.P.S. in data 04.03.2024, a mezzo	
	pec, nota con la quale si chiedeva l'esecuzione della predetta sentenza, rimasta	
	priva di riscontro.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha segnalato di aver dato piena e completa	
	esecuzione, giusta determina n. XX, emessa il XX, con cui è stata conferita	
	pensione diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal	
	01/09/2016, iscrizione n. XX, con pagamento, compresi arretrati e interessi,	
	su rata luglio 2025.	
	In vista dell'udienza del 5 novembre 2025, fissata a seguito di rinvio per la	
	verifica dell'avvenuta esecuzione, il difensore dell'I.N.P.S., nel comunicare	
	l'impossibilità a presenziare, si è riportata agli scritti difensivi.	
	Nel corso dell'udienza, il difensore della ricorrente ha chiesto la declaratoria	
	della cessazione del contendere, con condanna dell'I.N.P.S. alla refusione	
	delle spese di lite.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura in aula	
	del dispositivo.	
	Come detto, l'I.N.P.S. ha dato integrale esecuzione al giudicato, adottando il	
	provvedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico e al	
	pagamento degli arretrati, circostanza di cui la ricorrente ha dato atto.	
	Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria della cessazione della	
	materia del contendere.	
	L'avvenuta esecuzione alla sentenza in data successiva al deposito del ricorso	
	per ottemperanza comporta la soccombenza virtuale dell'I.N.P.S., che va	
	dunque condannato alla refusione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	2	

	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso per	
	ottemperanza n.37831 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente,	
	liquidate nell'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), da distrarsi	
	in favore del difensore antistatario.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 5 novembre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 06.11.2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali	
	danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 06.11.2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	3	

[illegible]

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente